



FEDERAZIONE ITALIANA VELA
Corte Federale di Appello

Procedimento R.P.N.I. 11/24 – Reclami su sentenza di primo grado n. 6/2025

Il giorno 22.7.2025 alle ore 10,00, mediante collegamento audiovisivo a distanza, mediante la piattaforma Zoom, si è riunita la Corte Federale di Appello composta da: Avv. Pietro Fantoni, Presidente, Avv. Cesare Fumagalli (relatore) e Avv. Andrea Orestano, membri effettivi; assistita dalla Segretaria degli Organi di Giustizia Sig.ra Valentina Cristiani.

E' altresì presente l'Avv. Gianfilippo Traversa, Procuratore Federale.

Per gli incolpati/reclamanti:

omissis è presente personalmente, è altresì presente la signora *omissis*, nonché l'avv. Alessandro Dedoni, difensore.

omissis non è presente, è presente il difensore Avv. Franco Antonioli.

Davide Gorgerino è presente e presenti sono i difensori Avv. Francesco Pintor e Alberto Fiori.

Roberto Congiu è presente personalmente, così come è presente il difensore Avv. Francesco Iovino. Per l'affiliato a.s.d. Windsurfing Club Cagliari nessuno è presente, mentre presenti sono Roberto Festa, Katia Pessola e Ornella Vacca, con l'avv. Filippo Pirisi.

Alberto Diaz è presente personalmente e così avv. Carlo Fancello.

Per i Terzi interessati intervenuti:

è presente l'Avv. Francesca Tribisonna per *omissis*

Sono presenti altresì gli Avv. Carola Spano e Rachele Razzino per *omissis*,

omissis

La Corte, alle ore 16, riammesse le Parti, dà lettura della seguente ordinanza:

“La Corte Federale rigetta le istanze cautelari di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione di primo grado, richieste espressamente nei reclami dai soli allenatori Congiu e Gorgerino e dall'atleta *omissis*. Per i reclamanti non risulta sufficientemente dedotto e provato che dall'esecuzione della sentenza derivi un pregiudizio grave e irreparabile.

Passando ad analizzare le singole istanze, per il tecnico Gorgerino il danno grave e irreparabile si verificherebbe in capo ai ragazzi delle squadre giovanili del circolo Polisportiva Mare Quartu, a causa del mancato apporto dell'allenatore nel momento di massima attività agonistica. La ricostruzione è poco plausibile, posto che un circolo nautico mediamente strutturato si avvale o si può avvalere dell'assistenza di più tecnici qualificati in grado di sostituire un tecnico impossibilitato a svolgere le proprie funzioni. Inoltre, il pregiudizio grave e irreparabile così come rappresentato si verificherebbe



Federazione Italiana Vela

Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI - Federazione Sportiva Paralimpica riconosciuta dal CIP



Piazza Borgo Pila 40 – Torre A/16 p. – 16 129 Genova -. Tel. 010 5445 41 – Fax 010 592864
C.F. 95003780103 – www.federvela.it – email: segretariogenerale@federvela.it



in capo a terzi e non al reclamante, il quale peraltro potrà continuare a fornire il proprio supporto morale al ragazzo particolarmente bisognoso citato nella richiesta di sospensione.

Nel caso di Congiu il periculum è genericamente riferito allo stato di disoccupazione che si verificherebbe durante i mesi estivi durante la sospensione, il che peraltro sembra confliggere con la memoria depositata il 10/7/25 dal suo difensore, dal quale si ricavano apparenti impegni lavorativi dell'istante.

Nel caso dell'atleta *omissis* il danno grave e irreparabile consisterebbe nell'avere già sostenuto spese non rimborsabili per l'iscrizione a competizioni sportive e, a causa della sospensione, si vedrebbe impedito di partecipare sia agli allenamenti sia alle gare, con grave compromissione delle sue abitudini di vita, delle relazioni sociali e, ancor più importante, delle opportunità educative e formative che lo sport garantisce ai minori.

Per quanto riguarda le spese per l'iscrizione, il danno per essere considerato irreparabile deve essere tale da non poter essere risarcito adeguatamente in seguito, nemmeno con un risarcimento pecuniario. Considerati gli importi delle iscrizioni alle regate, peraltro non quantificati e presumibilmente non elevati, si può affermare che difetti il requisito della irreparabilità. Per quanto riguarda infine il danno psicologico che il giovane atleta starebbe subendo dalla mancata partecipazione agli allenamenti o alle gare, va affermato che, così argomentando, qualsiasi sanzione disciplinare interdittiva sportiva potrebbe comportare un danno sotto il profilo personale e formativo. In realtà, le sanzioni nell'ordinamento sportivo svolgono una funzione essenziale per il mantenimento dell'ordine, della legalità e dei valori etici all'interno del mondo dello sport e la loro funzione (anche rieducativa) può essere garantita dall'applicazione anche di misure interdittive quale la sospensione. Argomentare diversamente significherebbe escludere a priori la possibilità di applicare qualsiasi sanzione interdittiva.

Inoltre, dalla lettura delle tre istanze di sospensione della provvisoria esecuzione, non risulta, allo stato, emergere alcun elemento per ritenere sussistente il requisito del *fumus boni iuris* o, in termini speculari, della manifesta infondatezza della decisione impugnata.

Per completezza, va rilevato che le medesime considerazioni varrebbero anche per eventuali ulteriori richieste di sospensiva che si volessero ritenere implicitamente formulate da altri reclamanti".

omissis

Genova, 22 luglio 2025

F.I.V.
Federazione Italiana Vela
Organi di Giustizia
depositato il 23/7/25

Il Presidente della Corte Federale
Avv. Pietro Fantoni


PIETRO FANTONI
23/07/2025 13:04:49 UTC

Avv. Cesare Fumagalli (relatore)

Firmato digitalmente da: CESARE FUMAGALLI
Data: 23/07/2025 12:36:03

Avv. Andrea Orestano



Federazione Italiana Vela

Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI - Federazione Sportiva Paralimpica riconosciuta dal CONI

Firmato digitalmente da: ORESTANO ANDREA
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE AVVOCATI ROMA
Data: 23/07/2025 15:32:16

Piazza Borgo Pila 40 - Torre A/16 p. - 16 129 Genova - Tel. 010 5445 41 - Fax 010 592864
C.F. 95003780103 - www.federvela.it - email: segretariogenerale@federvela.it